

PREMESSA

A seguito dell'accordo preliminare sottoscritto in data 26 novembre 2003 con il quale sono stati individuati nuovi profili professionali nei quali verrà inquadrato il personale civile del Ministero Difesa, le parti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del predetto accordo preliminare, concordano su quanto riportato nei seguenti articoli.

Art.1

(Requisiti per l'accesso alle posizioni economiche)

I requisiti per accedere alle singole posizioni economiche, la cui copertura dovrà essere assicurata mediante la previsione di una congrua percentuale di accesso dall'esterno e dall'interno correlata alle effettive esigenze dell'Amministrazione, vengono individuati in quelli già previsti dall'allegato A) del C.C.N.L. comparto Ministeri del 16.2.1999.

Viene altresì confermato, nelle progressioni verticali interne, il principio che verrà considerato titolo di precedenza, per la formazione della graduatoria preselettiva e di quella finale dei vincitori e degli idonei, l'inquadramento nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre e, in applicazione graduale dello stesso principio, l'inquadramento nella posizione economica più elevata tra quelle partecipanti alle procedure stesse.

Art.2

(Accesso ai profili professionali per i quali sono richieste abilitazioni professionali)

Nel rispetto della vigente normativa, in tutti i casi in cui sono richiesti per l'esercizio di determinate professioni, specifici requisiti culturali e /o abilitanti, ovvero l'iscrizione ad albi professionali, i requisiti per l'accesso dall'interno ai relativi profili professionali coincidono con quelli fissati per l'accesso dall'esterno.

Art.3

(Partecipazione alle selezioni interne di personale appartenente a settore di attività diverso)

Il settimo e l'ottavo capoverso delle "note" allegate al nuovo ordinamento professionale definito con l'accordo citato in premessa vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

